

D.g.r. 14 luglio 2015 - n. X/3827

Indirizzi regionali in merito alle modalità di versamento delle tariffe istruttorie nei procedimenti di autorizzazione unica ambientale (AUA) ai sensi del d.p.r. 13 marzo 2013, n. 59

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del Presidente della repubblica 13 marzo 2013 n. 59, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 124 del 29 maggio 2013 (serie generale), recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (di seguito, AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (di seguito Regolamento AUA);

Vista la l.r. n. 19/2014 «Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale» ed in particolare l'art. 22 della stessa recante disposizioni per l'attuazione del d.p.r. n. 59/2013;

Richiamate:

- la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATM) del 7 novembre 2013 recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella prima fase di applicazione del d.p.r. 59/2013;
- la circolare regionale 5 agosto 2013 - n. 19 «Primi indirizzi regionali in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA)»;
- la d.g.r. 16 maggio 2014, n. 1840 «Indirizzi regionali in merito all'applicazione del regolamento inerente l'autorizzazione unica ambientale (AUA)»;

Considerato che:

- l'art. 8 del sopra citato d.p.r. 59/2013 che disciplina l'attuazione dell'AUA prevede che «[...] sono posti a carico dell'interessato le spese e i diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti nelle misure ivi stabilite. Possono essere, altresì, previsti diritti di istruttoria la cui misura, sommata agli oneri di cui al precedente periodo, non può comunque eccedere quella complessivamente posta a carico dell'interessato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento per i singoli procedimenti relativi ai titoli abilitanti sostituiti all'autorizzazione unica ambientale»;
- l'art. 22 della sopra citata l.r. n. 19/2014 prevede che:
 - comma 1 - La Giunta regionale adotta linee guida per agevolare l'applicazione uniforme e coordinata sul territorio regionale del d.p.r. 59/2013;
 - comma 2 - Al fine di dare attuazione al d.p.r. 59/2013, con regolamento regionale sono definiti i criteri per la previsione di oneri istruttori ai sensi dell'articolo 8 dello stesso d.p.r.;

Ricordato che ad oggi, in Regione Lombardia, le tariffe o i diritti istruttori per i titoli sostituiti dall'AUA sono versati, laddove previsti, secondo i criteri e le modalità definiti dalle normative regionali di settore e più nello specifico:

- dalla d.g.r. 24 aprile 2002, n. 8882 «individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti e all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 e smi per l'istruttoria, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale» e s.m.i.;
- dalla d.g.r. 30 marzo 2009, n. 9201 «tariffario per il rilascio degli atti autorizzativi ex d.lgs 152/06 e s.m.i. relativi ad attività con emissioni in atmosfera. Criteri per la determinazione degli oneri a carico dei richiedenti da corrispondere alle Province Lombarde»;
- dalla d.d.g. 1 febbraio 2011, n. 797 «approvazione delle modalità tecnico operative per la determinazione degli oneri connessi all'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico nella rete fognaria ai sensi della d.g.r. 20 gennaio 2010, n. 11045»

Ricordato, inoltre, che a questi si aggiungono:

- gli oneri tariffari stabiliti dalle singole Autorità competenti (Province o Città Metropolitane) per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico in ambiente (CIS, suolo, sottosuolo) ai sensi del titolo IV della sezione II della Parte terza del d.lgs 152/06 e smi;

- gli oneri previsti dal tariffario di ARPA Lombardia per il parere che l'Agenzia è tenuta a fornire nell'ambito della valutazione del documento previsionale di impatto acustico ai sensi dell'art.5 della l.r. n.13/2001 e smi.

Considerato che si è rilevata una sostanziale disomogeneità sul territorio in merito alle modalità di determinazione e versamento delle tariffe istruttorie, sia in relazione all'assenza di un indirizzo regionale specifico volto a disciplinare le tariffe istruttorie per alcuni titoli sostituiti dall'AUA (come nel caso dell'autorizzazione allo scarico in ambiente), sia in relazione ai diversi meccanismi amministrativi ed operativi introdotti dal Regolamento AUA;

Ravvisata pertanto la necessità di disciplinare tali aspetti in ottemperanza a quanto previsto dall'art.8 del Regolamento AUA in un unico provvedimento al fine di garantire chiarezza applicativa ed uniformità di attuazione su tutto il territorio regionale;

Ricordato che con d.d.g. n. 9950 del 31 ottobre 2013 è stato costituito il Tavolo Permanente in materia di AUA, con la partecipazione di Unioncamere Lombardia, ANCI Lombardia, Unione delle Province Lombarde, ARPA Lombardia e delle Associazioni di categoria interessate, con l'obiettivo prioritario di fornire indirizzi normativi ed applicativi, ivi inclusi quelli relativi alle modalità di determinazione e versamento dei diritti istruttori, al fine di garantire una uniforme ed efficace attuazione del Regolamento AUA sul territorio regionale;

Ricordato altresì che nell'ambito del suddetto Tavolo è stata individuata, tra le altre, l'Area di lavoro «giuridico-amministrativa» specificatamente dedicata alla definizione degli indirizzi di carattere di carattere normativo e tecnico e tecnico/giuridico;

Preso atto del documento emerso a seguito dei lavori dell'area giuridico-amministrativa attraverso il quale sono stati definiti le modalità di versamento e di determinazione delle tariffe istruttorie per le istanze AUA, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 8 del d.p.r. 59/2013 e secondo principi di chiarezza amministrativa, uniformità applicativa e semplificazione;

Preso atto che, più nello specifico, nel documento sono stati definiti sia i criteri generali relativi alle modalità di versamento delle tariffe istruttorie, ivi inclusi i soggetti cui devono essere versati, sia le modalità di determinazione degli oneri in funzione dei titoli richiesti provvedendo, in taluni casi, a modificare i criteri previsti nelle normative regionali settoriali vigenti;

Precisato, in tal senso, che:

- sono stati definiti o modificati in un'ottica di semplificazione i criteri di determinazione delle tariffe istruttorie relativi ai titoli inerenti l'autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 dello stesso decreto legislativo;
- rimangono invariati, rispetto a quanto definito nelle relative norme regionali settoriali, i criteri di calcolo degli oneri - laddove previsti - relativi ai titoli per i quali non sussiste l'obbligo di richiedere l'AUA sulla base di quanto definito dall'art. 3 comma 3 del d.p.r. 59/2013 dalla circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7 novembre 2013;

Ritenuto opportuno individuare diritti a favore dei SUAP alla luce del ruolo assunto nell'ambito dei procedimenti inerenti il rilascio dell'AUA;

Considerato che, in occasione della riunione del Tavolo Permanente AUA del 4 giugno 2015 è stata illustrato, valutato ed approvato il suddetto documento riportante le «modalità di determinazione e versamento delle tariffe istruttorie ai sensi del d.p.r. n. 59/2013»;

Ritenuto opportuno adottare il suddetto documento al fine di disciplinare le modalità di determinazione e versamento delle tariffe istruttorie inerenti i procedimenti attinenti il rilascio, la modifica, il rinnovo o la volta della AUA;

Ritenuto altresì opportuno mettere a disposizione degli operatori dei fogli elettronici di calcolo;

Precisato che per i procedimenti non concernenti l'AUA continuano a valere le normative regionali di settore che disciplinano gli aspetti istruttori e le relative modalità di determinazione e versamento delle tariffe istruttorie previste dalle normative settoriali;

Ritenuto inoltre opportuno:

- prevedere un congruo tempo di adeguamento prima dell'entrata in vigore delle nuove «modalità di determinazione e versamento delle tariffe istruttorie ai sensi del d.p.r. n. 59/2013» al fine di permettere agli operatori del

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 20 luglio 2015

settore di acquisire una adeguata dimestichezza con i nuovi criteri;

- provvedere ad un monitoraggio dell'attuazione delle stesse al fine di valutarne l'eventuale necessità di aggiornamento;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato «modalità di determinazione e versamento delle tariffe istruttorie ai sensi del d.p.r. n. 59/2013», di seguito denominato «tariffario regionale AUA» parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di stabilire che il «tariffario regionale AUA» si applica solo ai procedimenti inerenti il rilascio, la modifica, il rinnovo o la voltura delle AUA di cui al d.p.r. 59/2013;

3. di stabilire, altresì, che per i procedimenti non ricadenti nell'ambito di applicazione del d.p.r. 59/2013 continuano ad applicarsi le modalità di determinazione e versamento delle tariffe istruttorie previste dalle normative settoriali;

4. di stabilire che le disposizioni di cui all'allegato «modalità di determinazione e versamento delle tariffe istruttorie ai sensi del d.p.r. n. 59/2013» si applicheranno a partire dal 1 ottobre 2015;

5. di disporre che Regione Lombardia provveda a monitorare l'attuazione del presente tariffario regionale AUA al fine di valutarne l'eventuale necessità di aggiornamento;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL e sul sito istituzionale della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

— • —

**MODALITA' DI VERSAMENTO DELLE TARIFFE ISTRUTTORIE NEI PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)
AI SENSI DEL DPR 13 MARZO 2013, N. 59**

Sommario**PREMESSE****1) PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE**

- 1.1 Ambito di applicazione
- 1.2 Oneri SUAP
- 1.3 Oneri istruttori FISSI e VARIABILI
- 1.4 Soggetti cui versare i diritti istruttori
- 1.5 Tipologia istanza
- 1.6 Sconti
- 1.7 Modifiche, rinnovo e voltura dell'AUA

2) CRITERI SETTORIALI DI CALCOLO DEGLI ONERI

- A1) Autorizzazione allo scarico in fognatura ai sensi della Parte Terza del d.lgs 152/06 e smi
- A2) autorizzazione allo scarico in ambiente ai sensi della Parte Terza del d.lgs 152/06 e smi
- C) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del d.lgs 152/06
- D) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 272 del d.lgs 152/06
- E) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447
- E) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99
- G) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

PREMESSE

Il presente provvedimento ha l'obiettivo di definire – raccogliendoli in un unico atto – le modalità di determinazione e versamento delle tariffe o diritti istruttori per i procedimenti disciplinati dal DPR 59/2013 concernente l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

La normativa settoriale, infatti, già prevede l'individuazione di oneri tariffari a carico delle Aziende ai fini del rilascio dei titoli inclusi nell'AUA e la normativa regionale ha disciplinato tali aspetti attraverso i seguenti specifici provvedimenti:

- dgr 24 aprile 2002, n. 8882 "individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri [...] a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti opere di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali [...]";
- dgr 30 marzo 2009, n.9201 "tariffario per il rilascio degli atti autorizzativi ex d.lgs 152/06 e s.m.i. relativi ad attività con emissioni in atmosfera. Criteri per la determinazione degli oneri a carico dei richiedenti da corrispondere alle Province Lombarde"
- d.d.g. 1 febbraio 2011, n. 797 "approvazione delle modalità tecnico operative per la determinazione degli oneri connessi all'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico nella rete fognaria ai sensi della dgr 20 gennaio 2010, n.11045";

I suddetti provvedimenti individuano anche i soggetti cui sono destinati gli oneri, o in qualità di Autorità Competenti al rilascio dell'autorizzazione/ titolo o quale Soggetto competente in materia ambientale cui è richiesto – in via obbligatoria – un parere ai fini del rilascio dell'autorizzazione o del titolo.

A questi si aggiungono:

- gli oneri tariffari stabiliti dalle singole Autorità competenti (Province) per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico in ambiente (CIS, suolo, sottosuolo) ai sensi del titolo IV della sezione II della Parte terza del d.lgs 152/06 e smi;
- gli oneri previsti dal tariffario di ARPA Lombardia per il parere che l'Agenzia è tenuta a fornire nell'ambito della valutazione del documento previsionale di impatto acustico ai sensi dell'art.5 della LR n.13/2001 e smi.

Nella tabella seguente si riporta un prospetto sintetico di quelli che sono i provvedimenti regionali (laddove esistenti) che regolano gli aspetti relativi alle tariffe istruttorie per i titoli ricadenti in AUA.

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 20 luglio 2015

Titolo	Norma regionale di riferimento	Autorità competente	Soggetti competenti
A1) autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del d.lgs 152/06 e smi	Ddg 2 febbraio 2011 n.797	ATO	Gestore S.I.I.; ARPA
A2) autorizzazione agli scarichi in ambiente di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del d.lgs 152/06 e smi	Provvedimenti provinciali	Provincia	
B) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del d.lgs 152/06 e smi per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste	NESSUNO	NESSUNO	
C) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del d.lgs 152/06 e smi	Dgr 9201/2009	Provincia	
D) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 272 del d.lgs 152/06 e smi	Dgr 9201/2009	Provincia	
E) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447	Art. 5 l.r. 13/01 e smi	Comune	ARPA
F) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del d.lgs 99/1992	Dgr 8882/2002 e smi	Provincia	
G) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del d.lgs 152/06 e smi	Dgr 8882/2002 e smi	Provincia	

Tab.1 – normative vigenti in materia di oneri istruttori

L'entrata in vigore del Regolamento AUA con il DPR 59/2013 ha introdotto significative novità sia di carattere normativo (accorpamento dei titoli in un'unica autorizzazione), che di carattere procedurale – in primis l'obbligatorietà di presentazione delle istanze al SUAP – che hanno reso necessario fornire una serie di chiarimenti in merito alle modalità di versamento delle tariffe istruttorie.

Ricordato che:

- il Dpr 59/2013 (Regolamento AUA) art. 8 prevede che possano essere previsti diritti di istruttoria "la cui misura, sommata agli oneri di cui al precedente periodo, non può comunque eccedere quella complessivamente posta a carico dell'interessato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento per i singoli procedimenti relativi ai titoli abilitanti sostituiti all'autorizzazione unica ambientale".
- LR n.19/2014 art. 22 prevede che la Giunta regionale adotti linee guida per agevolare l'applicazione uniforme e coordinata sul territorio regionale del dpr 59/2013 (comma 1) e che siano definiti (comma 2) i criteri per la previsione di oneri istruttori ai sensi dell'articolo 8 dello stesso dpr.

Regione Lombardia - nell'ambito dei lavori del Tavolo Permanente in materia di AUA - ha ravvisato l'opportunità di procedere ad un generale aggiornamento delle modalità di determinazione e versamento degli oneri istruttori per i procedimenti disciplinati dall'AUA, al fine di garantire un'applicazione uniforme ed efficace del DPR 59/2013 sul territorio, nel rispetto del principio di 'non aggravio' di cui all'art. 8 del DPR stesso.

In tal senso si è provveduto, a seguito di un confronto con tutte le parti interessate e partecipanti al Tavolo (UPL, ANCI, Unioncamere, Associazioni di categorie, ARPA Lombardia), sia alla definizione dei criteri di carattere generale ("**sezione 1 – PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE**"), sia alla definizione delle modalità di determinazione degli oneri per i singoli titoli ("**sezione 2 – CRITERI SETTORIALI DI CALCOLO DEGLI ONERI**").

Relativamente alle modalità di determinazione degli oneri di cui alla sezione 2, si premette che:

- sono stati modificati, in un'ottica di semplificazione, i criteri di determinazione delle tariffe istruttorie relativi all'autorizzazione agli scarichi in fognatura;
- sono stati modificati, in un'ottica di semplificazione e secondo principi basati sulla 'complessità istruttoria' (numero di emissioni) i criteri di determinazione delle tariffe istruttorie relativi all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del d.lgs 152/06 e smi;
- sono stati definiti, in un'ottica di uniformazione e secondo principi di 'complessità istruttoria' (numero e tipologia degli scarichi), i criteri di determinazione delle tariffe istruttorie relativi all'autorizzazione agli scarichi in ambiente (CIS, suolo, sottosuolo).

Rimangono invariati, rispetto a quanto definito nelle relative norme regionali settoriali sopra richiamate (tab.1), i criteri di calcolo degli oneri – laddove previsti - relativi ai titoli per i quali non sussiste l'obbligo di richiedere l'AUA sulla base di quanto definito dall'art. 3 comma 3 del DPR 59/2013 e specificato dalla circolare del MATTM del 7 novembre 2013. Per questi titoli, nei rispettivi paragrafi della sezione 2, vi saranno indicazioni di sintesi, tratte dalla normative regionali ivi richiamate.

Ricordato, infine, che l'art. 4 comma 13 del DPR 160/2010, regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sul SUAP, prevede che "in relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento, il responsabile del SUAP pone a carico dell'interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite" e che il DPR n. 59/2013, che introduce l'autorizzazione unica ambientale nell'ordinamento italiano, successivo all'entrata in vigore del DPR 160/2010, si è ritenuto opportuno – stante l'attuale assenza di norme specifiche che disciplinino il pagamento di spese/diritti per l'attività del SUAP quale "autorità procedente" nel procedimento di AUA, prevedere e rendere legittima l'istituzione di diritti per l'attività svolta dal SUAP nel procedimento, considerato il ruolo svolto e specificatamente previsto dal DPR. 59/2013.

Le modalità da utilizzarsi per il versamento, la determinazione degli oneri e l'individuazione dei soggetti cui sono destinati sono pertanto riportati nelle seguenti sezioni:

- **sezione 1 – PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE**
- **sezione 2 – CRITERI SETTORIALI DI CALCOLO DEGLI ONERI**

Al fine di agevolare la determinazione degli oneri sarà reso disponibile, da parte di Regione Lombardia, un foglio di calcolo elettronico.

Ogni soggetto competente cui sono destinati i diritti istruttori disciplinati dal presente documento dovrà provvedere a :

- rendere disponibili sul proprio sito istituzionale tutte le informazioni necessarie al versamento degli oneri (modalità, coordinate bancarie, ecc) sulle base dei criteri di seguito definiti;
- rendere disponibile il foglio di calcolo elettronico, sulla scorta di quello predisposto da Regione Lombardia;
- prevedere la possibilità che, anche in caso di richiesta di più titoli afferenti lo stesso Ente, sia previsto un unico versamento.

1. PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE

1.1 Ambito di applicazione

Le disposizioni stabilite nel presente tariffario si applicano solo **ai procedimenti di cui al DPR 59/2013** e più specificatamente, come meglio specificato nei paragrafi seguenti, ai procedimenti di rilascio, modifica sostanziale, rinnovo e voltura dell'AUA.

Le tariffe di seguito proposte sono da intendersi come diritti istruttori relativi alle attività svolte nell'ambito dell'attività finalizzata alla predisposizione dell'**autorizzazione unica ambientale** (AUA) quali: esame della documentazione tecnica e amministrativa, predisposizione atti, eventuale sopralluogo istruttorio, predisposizione pareri tecnici previsti dalle norme settoriali.

Gli oneri istruttori definiti non contemplano quelli riguardanti eventuali sopralluoghi e campionamenti e analisi effettuati dalle autorità competenti o di controllo, se non espressamente definito nei paragrafi a seguire.

Gli oneri istruttori complessivi sono dati dalla **somma degli oneri relativi a ciascun titolo**, determinati secondo le modalità riportate nella SEZIONE 2 e nel rispetto dei principi riportati di seguito.

1.2 Oneri SUAP

Sulla base di quanto riportato in premessa, i SUAP potranno stabilire diritti istruttori per i procedimenti disciplinati dal DPR 59/2013, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- l'ammontare dei diritti non può essere superiore a 100 euro per un singolo procedimento;
- l'ammontare dei diritti deve essere modulato in funzione della tipologia di procedimento (rilascio, modifica sostanziale, rinnovo, voltura) e, conseguentemente, della 'complessità' delle azioni a carico del SUAP secondo i principi riportati nel presente tariffario;
- nella definizione dell'ammontare degli oneri dovranno essere definiti degli sconti secondo i principi del presente tariffario;
- il SUAP dovrà rendere facilmente disponibili ai Gestori le informazioni relative all'ammontare degli oneri da versare ed alle modalità di versamento degli stessi.

1.3 Oneri istruttori FISSI e VARIABILI

Gli oneri vanno sono composti da due fattispecie:

- **Oneri "FISSI"** da versare al momento della presentazione dell'istanza;
- **Oneri "VARIABILI"** relativi a specifici pareri laddove espressamente richiesto dalle normative settoriali;

Gli oneri "FISSI" sono da versare al momento della presentazione dell'istanza AUA, secondo quanto previsto dalla modulistica regionale (nello specifico sezione 7 "Allegati" e sezione 8 "spese istruttorie" della Parte Generale), allegando la copia dell'avvenuto versamento degli oneri.

Gli oneri "VARIABILI" dovranno essere versati nell'ambito del procedimento istruttorio, su richiesta dei soggetti interessati (ARPA, Gestore S.I.I.), qualora siano necessari gli specifici pareri, salvo diversamente disposto dagli stessi soggetti interessati.

In ogni caso, l'Autorità competente o i soggetti competenti in materia ambientale per i singoli titoli, a conclusione dell'istruttoria verificheranno la corrispondenza degli oneri versati ai criteri di calcolo definiti dal presente documento, anche a seguito di elementi emersi nel corso dell'istruttoria, provvedendo direttamente alla rideterminazione della tariffa medesima, e procedendo, nel caso, ai relativi conguagli.

1.4 Soggetti cui versare i diritti istruttori

Fino a nuove disposizioni, gli oneri istruttori vanno versati ai soggetti responsabili dell'istruttoria, come specificato nel seguito, **secondo le modalità definite dagli stessi sui rispettivi siti istituzionali**; resta ferma la possibilità di utilizzo di eventuali sistemi di pagamento elettronici o telematici laddove resi disponibili dai SUAP o dalle Autorità competenti;

<i>TITOLO</i>	<i>COSTO FISSO</i>	<i>COSTO VARIABILE</i>
Presentazione istanza	-	SUAP ⁽¹⁾
A1) Scarichi in FC	ATO	Gestore S.I.I; ARPA
A2) Scarichi in CIS / suolo	Provincia	-
B) comunicazione preventiva frantoi oleari	-	-
C) emissioni ex art. 269	Provincia	-
D) emissioni ex art. 272	Provincia	-
E) valutazione previsionale rumore	-	ARPA
F) spandimento fanghi	Provincia	-
G) gestione rifiuti semplificata	Provincia	-

(1) il SUAP dovrà

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 20 luglio 2015

1.5 Tipologia istanza

Al momento della presentazione dell'istanza, gli oneri vanno versati per i titoli per i quali è prevista una istruttoria, ossia nei casi in cui viene richiesta una **'nuova'** autorizzazione, il **'rinnovo'** o la **'modifica sostanziale'** dell'esistente titolo; non sono pertanto previsti nel caso di 'proseguimento senza modifiche' del titolo.

Qualora l'Autorità Competente ritenesse necessario effettuare l'istruttoria anche sui titoli ancora validi¹ ('proseguimento senza modifiche') potrà richiedere il versamento dei relativi oneri istruttori, la cui misura sarà **pari al 50%** di quanto previsto alla SEZIONE 2 (fermo restando la validità dei titoli richiesti);

1.6 Sconti

Certificazioni ambientali: alle tariffe complessive vanno applicati i seguenti sconti in caso di certificazioni ambientali:

- 40% in caso di certificazione EMAS;
- 30% in caso di certificazione ISO 14001.

Piccole Imprese: alle tariffe complessive si applica uno sconto del 10% nel caso di attività con numero di dipendenti minore o uguale a 5.

1.7 Modifiche, rinnovo e voltura dell'AUA

Il DPR 59/2013 non fornisce indicazioni in merito alla definizione di modifica sostanziale, se non rimandando alle normative settoriali e demandando all'Autorità competente il compito della valutazione (art. 6 c.2): l'autorità competente, se ritiene che la modifica comunicata ai sensi del comma 1 è una modifica sostanziale...) e alla Regione la facoltà di "definire ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali..."

Fino a nuove disposizioni sono sostanziali ai fini dell'AUA le modifiche che risultano essere sostanziali ai fini delle normative (nazionali e regionali) settoriali.

Di seguito, pertanto, si riportano i criteri relativi alle tariffe istruttorie inerenti i procedimenti di:

- a) Modifica sostanziale dell'AUA;
- b) Modifica non sostanziale dell'AUA;
- c) Rinnovo dell'AUA
- d) Voltura dell'AUA

Ai fini delle modalità di gestione dei procedimenti, ove il DPR 59/2013 rimanda alle discipline settoriali, si è ritenuto utile fare riferimento principalmente alla normativa (nazionale e regionale) concernente le emissioni in atmosfera (*Parte Quinta del d.lgs 152/06 e smi*), sia alla luce della puntuale disciplina di tali aspetti, sia alla luce della durata (15 anni) della specifica autorizzazione.

Modifica sostanziale

Nei casi di modifica sostanziale il Gestore è tenuto a presentare una istanza ai sensi dell'art. 4 del Regolamento nella quale "sono indicati gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'articolo 3, per i quali si chiede il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, nonché le informazioni richieste dalle specifiche normative di settore".

Si ritiene che debbano valere le logiche della circolare finalizzate al "non aggravio" dei procedimenti, pertanto il Gestore potrà presentare la documentazione tecnica del titolo oggetto di modifica (laddove la modifica interessi un solo titolo), specificando le attività oggetto di modifica.

I diritti di istruttoria saranno da versare per i titoli oggetto di modifica sostanziale. Le tariffe da versare in funzione degli impianti oggetto della modifica e relativi scarichi o emissioni in atmosfera, laddove i criteri di determinazione delle tariffe tengano conto di tali parametri.

Qualora l'Autorità competente rilevi la necessità di estendere l'istruttoria agli altri titoli, a questi si applicano i criteri di cui al **punto 1.3**

Modifiche non sostanziali

Le modifiche non sostanziali non comportano l'aggiornamento dell'AUA, ma, eventualmente (e non necessariamente), una presa d'atto da parte dell'Autorità competente, finalizzata ad avallarne la "non sostanzialità": non sono, pertanto, previsti oneri istruttori.

L'eventuale aggiornamento sarà poi effettuato in fase di rinnovo; sino a tale data la comunicazione di modifica non sostanziale sarà conservata insieme all'autorizzazione.

Rinnovo dell'AUA

Fino a nuove disposizioni, al rinnovo tal quale dell'Autorizzazione Unica Ambientale si applicano le previsioni di cui alla *Sezione 2 "oneri istruttori"*. Saranno oggetto del rinnovo e di istruttoria tutti i titoli contenuti nell'AUA.

Voltura dell'AUA

Si applica una tariffa fissa pari a 50 euro.

La quota non è dovuta se la voltura è richiesta contestualmente all'AUA o se nel corso dell'istruttoria per il rilascio di AUA interviene una richiesta di subentro nella titolarità dell'istanza.

¹ Circolare RL agosto 2013: Al fine di non aggravare il procedimento sia nei confronti delle imprese sia nei confronti delle Autorità competenti, si ritiene che, nei casi in cui le condizioni d'esercizio o le informazioni contenute nei titoli abilitativi preesistenti non siano mutate, l'autorità competente debba far riferimento alla documentazione già in possesso (art. 5, comma 2). In tal caso, il Gestore non deve presentare nuovamente la documentazione ma fornire i riferimenti autorizzativi vigenti e dichiarare, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 recante «Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa», l'invarianza delle condizioni e dei presupposti alla base del precedente rilascio. E' comunque facoltà dell'autorità competente, valutare, sulla base di elementi di carattere ambientale e territoriale o nuove disposizioni legislative, l'opportunità di effettuare una verifica dei contenuti e delle prescrizioni degli altri titoli sostituiti - anche sul-la scorta della durata residui di questi - al fine di prevederne un aggiornamento.

A titolo prettamente indicativo di seguito si propongono le casistiche in cui si ritiene opportuno procedere ad un aggiornamento degli ulteriori titoli richiesti (oltre a quello in fase di scadenza):

- nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono;
- in caso di controllo dell'attività sia stato accertato che, pur in assenza di violazioni delle prescrizioni autorizzative, sia emersa la necessità di aggiornare il titolo per garantire il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore, ovvero per evitare fenomeni di molestia;

2) CRITERI SETTORIALI DI CALCOLO DEGLI ONERI

A1) Autorizzazione allo scarico in fognatura ai sensi della Parte Terza del d.lgs 152/06 e smi

I criteri di seguito delineati fanno riferimento a quanto definito nella dgr 20 gennaio 2010, n.11045 "linee guida per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria da parte dell'Autorità d'Ambito" ed aggiornano, per le attività soggette ad AUA, in un'ottica di semplificazione, le modalità 'tecnico-operative' per la determinazione degli oneri definiti dal Ddg 1 febbraio 2011, n.797, al quale si rimanda per quanto concerne le logiche adottate.

Gli oneri tariffari si applicano autorizzazione agli scarichi oggetti di autorizzazione ai sensi del capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e della normativa regionale di settore.

La tariffa è costituita da una parte "fissa" (oneri di procedibilità), da corrispondere all'ATO (Autorità d'ambito Territoriale Ottimale) quale soggetto responsabile dell'endo-procedimento che confluirà nell'AUA e da una parte "variabile" (oneri per l'istruttoria tecnica), da corrispondere al Gestore del Servizio Idrico Integrato e ad ARPA Lombardia², per i rispettivi pareri tecnici di competenza, laddove previsti.

- costi fissi -

Tipologia atto	Oneri fissi	Soggetto
Nuovo, rinnovo, modifica sost.	150	ATO

- costi variabili -

parere del **Gestore del Servizio Idrico Integrato**: sempre nel caso di scarico in FC

Tipologia atto	Sostanze pericolose	Oneri istruttori
Nuovo, rinnovo, modifica sost.	Assenza sost. pericolose	300 € + IVA
	Presenza sost. pericolose	125 + IVA

parere di **ARPA Lombardia**: solo nel caso di scarico in FC in presenza di sostanze pericolose

Tipologia atto	Sostanze pericolose	Istruttoria ordinaria
Nuovo, rinnovo, modifica sost.	Assenza sost. pericolose	0
	Presenza sost. pericolose	315 + IVA

A2) autorizzazione allo scarico in ambiente ai sensi della Parte Terza del d.lgs 152/06 e smi

Gli oneri sono destinati alla Provincia (o Città Metropolitana), quale autorità competente, oltre che dall'AUA stessa, dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione allo scarico in ambiente (CIS, suolo, sottosuolo) nel rispetto di quanto previsto dalla Parte III del d.lgs 152/06 e smi.

La quantificazione degli oneri è formulata sulla base delle attività che il personale dell'Autorità Competente svolge ai fini della predisposizione dell'atto (analisi e valutazione della documentazione, eventuale richiesta integrazione, eventuali incontri, riunioni o conferenza dei servizi, istruttoria tecnica, predisposizione dell'atto), tenendo conto della complessità dell'istruttoria tecnica. La complessità dell'istruttoria tecnica si è convenuta considerarla proporzionale, non tanto al numero di scarichi presenti, quanto alla varietà e quindi alla tipologia di questi, in relazione a quanto definito dalla parte III del d.lgs 152/06 e smi. In particolare, ricordato che le tipologie di scarico oggetto di autorizzazione in ambiente (CIS, suolo, sottosuolo) sulla base delle caratteristiche dei reflui generati e delle conseguenti valutazioni tecniche, sono configurabili in:

- acque reflue di processo;
- acque di raffreddamento indiretto;
- acque meteoriche o di lavaggio delle aree esterne;
- acque reflue domestiche o assimilate;

gli oneri istruttori sono così definiti:

Tipologia atto	Istruttoria semplice	Istruttoria ordinaria	Istruttoria complessa	Soggetto
Nuovo, rinnovo, modifica sost.	250 ³	500	700	PROVINCIA

Dove:

1. Istruttoria semplice: 1 tipologia⁴ di scarico oggetto di autorizzazione;
2. istruttoria ordinaria: 2 tipologie di scarichi oggetto di autorizzazione;
3. istruttoria complessa: più di 2 tipologie di scarichi oggetto di autorizzazione.

Nel caso di modifica sostanziale si considerano le tipologie di scarichi oggetto di modifica

C) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del d.lsg 152/06

Gli oneri sono destinati alla Provincia (o Città Metropolitana), quale autorità competente, oltre che dall'AUA stessa, dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle amissioni in atmosfera ex art. 269 del d.lgs 152/06.

2 Con riferimento a quanto riportato nella dgr 11045/2010, ARPA esprime parere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in fognatura delle sostanze pericolose di cui all'art. 108, comma 1 del d.lgs 152/2006 e smi
3 Nel caso di singolo scarico di acque domestiche su suolo o sottosuolo la tariffa è pari a 150 euro
4 Per tipologia di scarico si intende: processo, meteoriche e lavaggio, raffreddamento indiretto, domestiche o assimilate;

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 20 luglio 2015

La quantificazione degli oneri è formulata sulla base delle attività che il personale dell’Autorità Competente svolge ai fini della predisposizione dell’atto (analisi e valutazione della documentazione, eventuale richiesta integrazione, eventuali incontri, riunioni o conferenza dei servizi, istruttoria tecnica, predisposizione dell’atto), tenendo conto della complessità dell’istruttoria tecnica e dell’esistenza di Linee Guida/Allegati di comparto (“attività semplici”) che supportino ed agevolino il procedimento istruttorio. La complessità dell’istruttoria tecnica si è convenuta considerarla proporzionale al numero di emissioni oggetto di autorizzazione ai sensi dell’art. 269 del d.lgs 152/06 e smi.

Gli oneri istruttori sono così definiti:

Tipologia atto		Istruttoria semplice	Istruttoria ordinaria	Istruttoria complessa	Soggetto
Nuovo, rinnovo, modifica sostanziale	attività semplici *	300	450	600	PROVINCIA
Nuovo, rinnovo, modifica sostanziale	attività ordinarie	500	800	1000	PROVINCIA
*attività disciplinate dalle seguenti delibere: dgr 196/2005; dgr 11667/2002; dgr 16103/2004; dgr 3780/2012; dgr 3792/2012					

Dove:

- istruttoria *semplice*: da 0 a 3 punti di emissione oggetto di autorizzazione;
- istruttoria *ordinaria*: da 4 a 8 punti di emissione oggetto di autorizzazione;
- istruttoria *complessa*: più di 8 punti di emissione oggetto di autorizzazione.

Nel caso di modifica sostanziale si considerano le emissioni oggetto di modifica

D) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 272 del d.lgs 152/06

Gli oneri sono destinati alla Provincia (o Città Metropolitana), quale autorità competente, oltre che dall’AUA stessa, dell’endo-procedimento relativo all’autorizzazione alle amissioni in atmosfera ex art. 272 del d.lgs 152/06.

Ricordato che il titolo in questione “autorizzazione di carattere generale” rientra tra quelli disciplinati dall’art. 3 comma 3 del DPR 59/2013, per la quantificazione degli oneri si è fatto riferimento a quanto già previsto dalla dgr 9201/2009.

Tipologia atto	Istruttoria	Soggetto
Nuovo, rinnovo, modifica sostanziale	150*	PROVINCIA
*Per autorizzazione generale [incluse pulitintolavanderie]		

E) comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447

Ricordato che il titolo in questione “comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447” rientra tra quelli disciplinati dall’art. 3 comma 3 del DPR 59/2013, per la quantificazione degli oneri si fa riferimento a quanto già previsto dall’art. 5 l.r. 13/01 e smi che prevede l’acquisizione del parere di ARPA ai fini della valutazione della stessa, nei casi di attività nuove o modifiche con effetti sull’impatto acustico.

Gli oneri istruttori, da versare ad ARPA ne casi previsti dalla soprarichiamata Legge Regionale, tengono conto del vigente tariffario di ARPA e sono di seguito definiti:

- costi variabili -

Tipologia atto	Istruttoria	Soggetto
Nuovo, mod. sostanziale	315 + IVA	ARPA ⁵

E) autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99

Gli oneri sono destinati alla Provincia (o Città Metropolitana), quale autorità competente, oltre che dall’AUA stessa, dell’endo-procedimento relativo all’autorizzazione alle autorizzazioni in materia di rifiuti.

Per l’individuazione degli oneri istruttori si richiama quanto riportato nella dgr 888 del 24 aprile 2002, relativamente all’attività di recupero R10 e richiamato nella seguente tabella.

Tipologia atto	Istruttoria	Soggetto
Nuovo, rinnovo, modifica sost.	950	PROVINCIA

Le tariffe sopra riportate coprono l’effettuazione di un sopralluogo di controllo da parte dell’autorità Competente/di controllo effettuato nell’arco di validità dell’autorizzazione.

Gli ulteriori sopralluoghi di controllo non sono inclusi: per questi – i cui oneri saranno richiesti dall’Autorità competente al controllo - si raccomanda un costo di 300 euro.

5 Art.5 della l.r. 13/01 (modificato dalla l.r. 19/2014): L’Ente competente all’approvazione dei progetti di cui all’articolo 8, commi 2 e 3, della legge 447/1995 e al rilascio dei provvedimenti di cui all’articolo 8, comma 4, della legge 447/1995 acquisisce, fatta eccezione per i casi tipo e per le casistiche di standardizzazione di cui al comma 1, il parere dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) sulla documentazione di previsione d’impatto acustico o clima acustico presentata ai fini del controllo del rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico. Sono fatte salve le procedure stabilite dalla normativa statale e regionale in materia di valutazione di impatto ambientale.

Per quanto non espressamente riportato nel presente documento, si rimanda alla suddetta dgr 888/2002.

G) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Gli oneri sono destinati alla Provincia (o Città Metropolitana), quale autorità competente, oltre che dall’AUA stessa, dell’endo-procedimento relativo all’autorizzazione alle autorizzazioni in materia di rifiuti.

Ricordato che il titolo in questione “comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” rientra tra quelli disciplinati dall’art. 3 comma 3 del DPR 59/2013, per la quantificazione degli oneri si è fatto riferimento a quanto già previsto dalla dgr 888 del 24 aprile 2002

Di seguito si propone una tabella (non esaustiva) riassuntiva degli oneri, sulla base di quanto previsto dalla dgr 888 del 24 aprile 2002.

Riferimento a dgr 888/2002	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.12
operazione	R13-D15	AUTODEMOLITORE	R3,4,5 D13,14	R4,5 no cernita	R3 compos	R10	R2,6,7,8,9,11,12	R1
n. ore lavorative	16	15	16	16	17	17	18	35
Euro tot	800	750	800	800	950	950	900	1750

Le tariffe sopra riportate:

- si applicano al rilascio, rinnovo o modifica sostanziale del titolo;
- coprono l’effettuazione di un sopralluogo di controllo da parte dell’autorità Competente/di controllo effettuato nell’arco di validità dell’autorizzazione.

Gli ulteriori sopralluoghi di controllo non sono inclusi: per questi – i cui oneri saranno richiesti dall’Autorità competente al controllo - si raccomanda un costo di 300 euro.

Per quanto non espressamente riportato nel presente documento, si rimanda alla suddetta dgr 888/2002